

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 1.

01.2c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale)

1. All'articolo 31 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Promuove con appositi provvedimenti la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e sociale.

Informa le proprie scelte al principio di equità tra generazioni"».

Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente:
«Modifiche al Titolo IV della parte I e al Titolo I della parte II della Costituzione».

01.3c

BIGNAMI, CASALETTO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Elettorato attivo)

1. All'articolo 48 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Sono elettori tutti i cittadini uomini e donne, che hanno raggiunto l'età di anni sedici"».

01.5c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di principi del sistema tributario e di limite alla pressione fiscale complessiva)

1. All'articolo 53 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La legge regola i rapporti tra i contribuenti ed il sistema tributario secondo principi di chiarezza, semplicità, equità e non retroattività delle norme.

La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione il fiscale non deve superare il quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale"».

Conseguentemente, al Capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche al Titolo IV della parte I e al Titolo I della parte II della Costituzione».

01.6c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 53 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge determina il prelievo fiscale nel rispetto del principio che la pressione fiscale non deve superare il quaranta per cento del prodotto interno lordo nazionale"».

01.200

Stefano ESPOSITO

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Principi di revisione della Parte Seconda della Costituzione e delle conseguenti disposizioni di legge costituzionale)

1. La presente legge costituzionale, mediante le necessarie modificazioni alla Parte Seconda della Costituzione e le disposizioni di legge costituzionale in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce che:

a) la Camera dei deputati esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo, è titolare del rapporto di fiducia con il Governo; ciascuno dei suoi membri rappresenta la Nazione;

b) il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, delle quali verifica l'impatto sui territori, valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e concorre alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato, nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;

c) il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentanti delle istituzioni territoriali e da non più di cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica;

d) i Consigli regionali e delle Province autonome eleggono i senatori, ciascuno tra i propri componenti, secondo le determinazioni espresse dagli elettori in occasione delle elezioni dei medesimi Consigli; eleggono ciascuno anche un sindaco di uno dei Comuni dei rispettivi territori;

e) il mandato dei senatori elettivi cessa con la cessazione del Consiglio che li ha eletti e comunque quando il senatore cessa dalla carica elettiva regionale o locale;

f) la funzione legislativa è esercitata di norma dalla Camera dei deputati, salva la possibilità, per il Senato, alle condizioni e nei termini previsti dalla Costituzione, di proporre modificazioni ai disegni di legge già approvati dalla Camera; è esercitata collettivamente dalle due Camere soltanto per i casi seguenti:

1. le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione previste dalla Costituzione;

2. le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo. Le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

3. la legge che determina il modo di elezione dei senatori e quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore;

4. le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza all'Unione europea e quella che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, quella che stabilisce le norme di procedura per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e per i rispettivi provvedimenti di attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea nonché la legge che disciplina casi e forme per gli accordi con altri Stati e per le intese con enti territoriali di altro Stato conclusi dalle Regioni nelle materie di propria competenza;

5. la legge che disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, le leggi che attribuiscono forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni con ordinamento normale, quella che determina i principi generali per l'attribuzione ai Comuni, alle Città metropolitane e alle Regioni di un proprio patrimonio, quella che definisce le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, la legge che stabilisce i principi fondamentali per la disciplina con legge regionale del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali e le leggi che dispongono il distacco di Comuni da una Regione e l'aggregazione a un'altra;

g) le leggi di cui alla lettera *f)*, capoverso, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate e derogate solo in forma espressa e da leggi approvate da entrambe le Camere;

h) per le leggi che, a norma della Costituzione, intervengono in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale con la medesima maggioranza;

i) con le eccezioni specificamente indicate dalla Costituzione, i disegni di legge indicati come essenziali per l'attuazione del programma di governo, su richiesta del Governo sono sottoposti alla pronuncia definitiva della Camera dei deputati entro settanta giorni dalla deliberazione della Camera medesima sulla richiesta;

j) le leggi che regolano il modo di elezione dei membri delle Camere possono essere sottoposte, alle condizioni e con gli effetti previsti dalla Costituzione, a giudizio preventivo di legittimità costituzionale;

k) i referendum abrogativi sono validi anche quando partecipano al voto elettori in numero almeno pari a quello della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, se la proposta è stata avanzata almeno da ottocentomila elettori;

l) i decreti con forza di legge possono essere adottati dal Governo nei limiti, anche di materia e di efficacia normativa, previsti dalla Costituzione, il procedimento di conversione in legge tiene conto delle competenze legislative delle due Camere e prevede termini tali da favorire la possibilità di una nuova deliberazione in caso di rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica;

m) il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, dopo il quarto scrutinio con la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea e dopo l'ottavo scrutinio con la maggioranza assoluta;

n) le competenze legislative dello Stato e delle Regioni sono ridefinite in modo da favorire una distinzione certa e conforme alla funzione propria della legge statale e delle leggi regionali in ragione della natura delle rispettive politiche pubbliche;

o) i giudici della Corte costituzionale scelti dalle Camere sono eletti in ragione di tre dalla Camera dei deputati e di due dal Senato della Repubblica;

p) sono abolite le Province;

q) è abolito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Sono apportate alla Seconda parte della Costituzione le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui al presente articolo».

01.201

Stefano ESPOSITO

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

(Principi di revisione della Parte seconda della Costituzione e delle conseguenti disposizioni di legge costituzionale)

1. La presente legge costituzionale mediante le necessarie modificazioni della Parte seconda della Costituzione e delle disposizioni di legge costituzionale in diretta correlazione con le medesime disposizioni costituzionali, stabilisce che:

- a) Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati;
- b) Il Senato della Repubblica è abolito;
- c) La funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico sono esercitate dal Parlamento;
- d) Le Province sono abolite;
- e) è abolito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) le competenze legislative dello Stato e delle Regioni sono ridefinite in modo da favorire una distinzione certa e conforme alla funzione propria della legge statale e delle leggi regionali in ragione della natura delle rispettive politiche pubbliche;
- g) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, sono approvate dalla maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, sono sottoposte a referendum popolare e sono promulgate se approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2. Sono apportate alla Seconda Parte della Costituzione le altre modificazioni connesse e conseguenti, conformi ai principi di cui al presente articolo».

1.7c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI,
CASTALDI, PAGLINI, BOTTICI

Sopprimere l'articolo.

1.2000

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Sopprimere l'articolo.

1.8c

BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Sopprimere l'articolo.

1.10c

D'ALÌ

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. – *1.* In concomitanza con le prossime elezioni politiche è eletta un'Assemblea costituente, di seguito denominata »Assemblea«, con il compito di riscrivere la Costituzione della Repubblica italiana adeguandola alla necessità di governare i forti processi di responsabilità sovranazionale della situazione economica e finanziaria in atto nell'Unione europea e di procedere, inderogabilmente alla riduzione e razionalizzazione dei centri pubblici di spesa, con specifica aderenza alle caratteristiche socio-economiche della nazione, e agli assetti territoriali di Governo, quali regioni, province, città metropolitane e comuni».

Art. 2. – *1.* L'Assemblea è composta da cento membri elettivi.

2. I membri elettivi dell'Assemblea sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati.

3. Sono eleggibili all'Assemblea tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 3. – *1.* Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del

Consiglio dei ministri e hanno luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo delle Camere previste al termine della legislatura in corso.

2. L'Assemblea tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla data delle elezioni.

Art. 4. – *1.* Le circoscrizioni elettorali ed i relativi capoluoghi sono stabiliti. come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia;

f) VI circoscrizione, capoluogo Cagliari: Sardegna.

2. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di indizio ne delle elezioni dell'Assemblea.

3. La determinazione dei seggi da assegnare alle singole circoscrizioni è effettuata in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti avviene in ragione proporzionale secondo le modalità previste dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

5. Il programma di riforma costituzionale di ciascuna lista è depositato presso il Ministero dell'interno contestualmente al contrassegno della lista medesima.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto con essa compatibili, le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 5. – *1.* È ineleggibile alla carica di membro dell'Assemblea chi ricopre la carica di Ministro, di Sottosegretario o di Parlamentare; ai membri dell'Assemblea si applicano altresì le norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento della Repubblica.

2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro dell'Assemblea è dichiarato decaduto.

3. Al membro dell'Assemblea che cessa di farne parte, a seguito di opzione o decadenza, subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

5. I membri dell'Assemblea non sono eleggibili alla prima consultazione successiva alla chiusura dei lavori dell'Assemblea stessa valida per il rinnovo del Parlamento.

Art. 6. — 1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, elegge tra i suoi membri il presidente, due vicepresidenti e quattro segretari, che ne costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. L'Assemblea approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta.

3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a Commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa presenti.

4. In Assemblea e nelle Commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.

Art. 7. — 1. L'Assemblea ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 8. — 1. L'Assemblea conclude i propri lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro due anni dalla prima seduta, di un testo di revisione della Costituzione, che viene immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il testo approvato, qualora lo richiedano i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del testo medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*. Partecipano al referendum i cittadini elettori per la Camera dei deputati.

3. Qualora sia richiesto il referendum ai sensi del comma 2, e, promulgato il testo sottoposto a referendum che sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi. Se non è richiesto il referendum è promulgato il testo approvato ai sensi del comma 1. Il testo promulgato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.

4. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione del testo di revisione costituzionale promulgato dal Presidente della Repubblica.

Art. 9. — 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino allo scioglimento dell'Assemblea è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza dell'Assemblea.

2. Alla data della definitiva promulgazione del testo di revisione costituzionale si chiude la legislatura in corso alla medesima data».

Consequentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.900

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Funzioni del Senato*). – L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37. - (*Elezione dei giudici della Corte costituzionale*). – All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il primo comma è sostituito dal seguente:*

"La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica";

b) *al settimo comma la parola: "senatore" è sostituita dalla seguente: "deputato"».*

1.901

CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Funzioni del Senato*). – L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

"Art. 55. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a

esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge"».

1.200

RUTA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei deputati".

2. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a tre".

3. Gli articoli 57 e 58 della Costituzione sono abrogati.

4. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "È senatore di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "È deputato di diritto";

b) al secondo comma, le parole: "senatori a vita" sono sostituite dalle seguenti: "deputati a vita".

5. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra".

6. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. – L'elezione della Camera ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente".

7. L'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 62. – La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. La Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

8. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

9. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – La Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

10. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato".

11. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

12. All'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alla quale appartiene" sono soppresse.

13. La rubrica della sezione I del titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "La Camera".

14. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati".

15. All'articolo 71, primo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

16. All'articolo 72 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "ad una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge, come provvisoriamente approvati dalle commissioni, vengono pubblicati. Nei quindici giorni successivi, i rappresentanti di istituzioni, enti territoriali e locali, associazioni e cittadini possono produrre osservazioni scritte. La Commissione, esaminate le osservazioni, eventualmente modifica ed approva in via definitiva il disegno di legge

nei casi previsti al terzo comma, ovvero lo trasmette alla Camera per l'esame e l'approvazione definitiva, allegando le osservazioni pervenute".

17. All'articolo 73 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la Camera, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito".

18. All'articolo 74 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera approva".

19. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Carriera";

b) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera" e le parole: "anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce";

c) al terzo comma, le parole: "Le Camere possono" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera può".

20. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 78. – La Camera delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari".

21. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: "di ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

22. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: "Le Camere autorizzano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera autorizza".

23. All'articolo 81, primo comma, della Costituzione, le parole: "Le Camere approvano" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera approva".

24. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera".

25. All'articolo 83 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati".

26. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "in seduta comune il Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera";

b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se la Camera è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova".

27. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "del Senato" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

28. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera"

b) al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

c) al quarto comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) all'ottavo comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

e) al nono comma, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

29. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera".

30. Agli articoli 90, secondo comma, e 91 della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

31. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "delle due Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera";

c) al terzo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera";

d) al quarto comma, le parole: "di una o d'entrambe le Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

32. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: "del Senato della Repubblica o" sono soppresse.

33. All'articolo 99, secondo comma, della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera".

34. All'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

35. All'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, le parole: "dalle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera".

36. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

37. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "ed alla Camera".

38. All'articolo 135, primo comma, della Costituzione, le parole: "in seduta comune" sono soppresse.

39. All'articolo 136, secondo comma, della Costituzione, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera".

40. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera" e le parole: "di ciascuna Camera" dalle seguenti: "della Camera";

b) al secondo comma, le parole: "di una Camera" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera";

c) al terzo comma, le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera"».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 40.

1.201

MARCUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Funzioni della Camera dei deputati*) – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione della Camera dei deputati promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"».

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 2;*

b) *sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - (*Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione*) – 1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

c) *all'articolo 5, l'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

«Art. 63. - (*Modifica dell'articolo 63 della Costituzione*) – 1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – 1. La Camera dei deputati elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza"».

d) *sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6. - (*Modifiche dell'articolo 64 della Costituzione*) – 1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni e i diritti delle minoranze parlamentari";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le sedute sono pubbliche; tuttavia il Parlamento può deliberare di adunarsi in seduta segreta".

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale"».

e) *dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis - (*Illeggibilità e incompatibilità*) – 1. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: "La legge determina i casi di illeggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato"».

f) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7. - (*Titoli di ammissione dei componenti*) – All'articolo 66 della Costituzione le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati"».

g) *sopprimere l'articolo 8;*

h) *sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

«Art. 10 - (*Funzione legislativa*) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento"».

i) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a);*

j) *all'articolo 12, capoverso «Art. 72», sopprimere il sesto comma;*

l) *sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

«Art. 13. - (*Modifiche degli articoli 73 e 134 della Costituzione*) – 1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata".

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 73, secondo comma"».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati,», con la seguente: «che».

All'articolo 20, comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo del primo comma e, al primo periodo del secondo comma, le parole: «ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione».

m) *all'articolo 21, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

n) *sopprimere l'articolo 22;*

o) *all'articolo 36, sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è abrogato.».

p) *dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

«Art. 37-bis. - (Procedimento di revisione costituzionale) – 1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 138 – Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate dalla maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi"».

q) *all'articolo 39, sopprimere i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, al comma 8 sopprimere le parole: «, adottate secondo i rispettivi ordinamenti» e le parole: «e dal Senato della Repubblica», al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: «o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica», nonché le parole: «e del Senato della Repubblica».*

r) *all'articolo 40, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

s) all'articolo 40, sopprimere il primo periodo del comma 5 e il comma 6;

t) dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera, Camera dei Deputati", "Senato", "Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Camere", "Camere nuove", "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare».

1.202

MARCUCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (*Funzioni della Camera dei deputati*). – 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento è composto dalla Camera dei Deputati. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione della Camera dei deputati promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza"».

1.700

CAMPANELLA, BOCCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Funzioni delle Camere*). – 1. l'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico e la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo".

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

1.11c

D'Alì

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento";

b) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero," sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento".

2. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono soppresse";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "quattro";

d) al quarto comma, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero" sono soppresse.

3. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.13c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55», con il seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ciascuna Camera esercita le funzioni che le sono attribuite ai sensi del presente Titolo.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

1.14c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 55», con il seguente:

«Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e le funzioni di controllo ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.

Il Senato della Repubblica concorre, secondo modalità stabilite nel presente Titolo, alla funzione legislativa e a quella di controllo sul Governo, con esclusione della votazione di fiducia. Esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

1.701

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 55» sostituire il primo comma con il seguente:

«Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie.».

1.702

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecento cinquanta».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

1.703

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «Fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecento».

1.704

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento cinquanta».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».

1.705

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, dopo le parole: «Il Parlamento», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

1.600

BERNINI, D'ALÌ, FLORIS, CARRARO, MARIN, PICCOLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente:

all'articolo 1, capoverso «Art. 55», secondo comma, sostituire le parole: «delle Camere», dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

all'articolo 1, capoverso «Art. 55», sopprimere il quinto e sesto comma;

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. – (Soppressione del Senato della Repubblica) – 1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;

sopprimere l'articolo 3;

all'articolo 5, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. L'articolo 63 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 63.- La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza"»;

all'articolo 6, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera dei deputati può deliberare di adunarsi in seduta segreta";

c) al terzo comma, le parole: "di ciascuna Camera e del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";

d) al quarto comma, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"»;

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 8, capoverso «Art. 67», sostituire le parole: «del Parlamento» con le seguenti: «della Camera dei deputati»;

sostituire l'articolo 10 con il seguente: «Art. 10 – (Procedimento legislativo) – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma della Costituzione, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati"»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «dai regolamenti parlamentari», con le seguenti: «dal regolamento della Camera dei deputati»;

c) alla lettera c), capoverso, al secondo periodo, le parole: «da entrambe le Camere», sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 72», il primo comma è sostituito con il seguente: «Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.»;

b) al capoverso «Art. 72», il secondo comma è soppresso;

c) al capoverso «Art. 72», terzo comma, le parole: «I regolamenti stabiliscono», sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento stabilisce»;

d) al capoverso «Art. 72», quarto comma, le parole: «Possono altresì stabilire», sono sostituite dalle seguenti: «Può altresì stabilire»; le parole: «, alla Camera dei deputati», sono soppresse e le parole: «I regolamenti determinano», sono sostituite dalle seguenti: «Il regolamento determina»;

e) al capoverso «Art. 72», il sesto comma è soppresso;

sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. – (*Modifica agli articoli 73 e 134 della Costituzione*) – 1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: "Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti" sono sostituite dalle seguenti: "Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati"»;

all'articolo 14, comma 1, capoverso «Art. 74», primo comma, sostituire le parole: «alle Camere», dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

– all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), le parole: «, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati,», sono sostituite dalle seguenti: «che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;*

b) *al comma 1, lettera d), il terzo capoverso è soppresso;*

all'articolo 19, al comma 1, sopprimere le parole da: «ed è aggiunto», fino alla fine del comma;

all'articolo 20, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 82, primo comma, della Costituzione, le parole: "Ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "La Camera dei deputati"»;

all'articolo 21, al comma 1, lettera a), premettere la seguente: «0a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 22, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al secondo comma le parole: "convoca in seduta comune" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "convoca la Camera dei deputati per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica"»;

all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo comma, le parole: "le Camere sono sciolte" sono sostituite dalle seguenti: "la Camera dei deputati è sciolta" e la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua"»;

dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis. – 1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: "dal parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera, dei deputati".

2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis. – 1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"»;

all'articolo 30, comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «da entrambe le Camere», *dalle seguenti:* «dalla Camera dei deputati»;

all'articolo 34, comma 1, sopprimere le parole da: «dopo le parole», *fino a:* «dalla richiesta, e»;

all'articolo 35, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al secondo comma le parole: "ad una delle Camere del Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati"»;

all'articolo 36, sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 126, al primo comma, terzo periodo, della Costituzione, le parole: "e senatori", sono soppresse»;

all'articolo 37, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 135 della Costituzione apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, le parole:* "dal Parlamento in seduta comune", *sono sostituite dalle seguenti:* "dalla Camera dei deputati";

b) *al sesto comma, le parole:* «del Parlamento», *sono sostituite con le seguenti:* «della Camera dei deputati»;

c) *al settimo comma, le parole:* «che il Parlamento», *sono sostituite dalle seguenti:* «che la Camera dei deputati» *e la parola:* «senatore», *è sostituita dalla seguente:* «deputato»;

all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al primo comma, le parole:* "Le Camere si riuniscono" *sono sostituite dalle seguenti:* "La Camera si riunisce";

2) *al secondo comma, le parole:* "Ciascuna Camera" *sono sostituite dalle seguenti:* "La Camera";

3) *il terzo comma è abrogato.*

c) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-bis. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Art. 65. – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato'»;

4-ter. All'articolo 66 della Costituzione, le parole: Ciascuna Camera', sono sostituite dalle seguenti: La Camera dei deputati'»;

d) *al comma 7, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al quarto comma le parole: alle Camere' sono sostituite dalle seguenti: alla Camera'»;*

e) *dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: "alle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "alla Camera dei deputati";

13-ter. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma le parole: "da ciascuna Camera" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"»;*

b) *al secondo comma le parole: "di una Camera", sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati";*

c) *al terzo comma le parole: "da ciascuna delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera dei deputati"»;*

all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 8 sono abrogati;

b) *al comma 10, le parole: «o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica» e «del Senato della Repubblica», sono soppresse.*

1.15c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente: «La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».

Sopprimere il quinto e sesto comma.

1.16c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere le parole: «e del Senato della Repubblica.»

1.601

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Camera dei Deputati è composta da quattrocento membri, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente, all'articolo 56 della Costituzione, sopprimere il secondo comma.

1.602

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Camera dei Deputati è composta, da cinquecento membri, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente, all'articolo 56 della Costituzione, sopprimere il secondo comma.

1.603

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La Camera dei Deputati è composta da cinquecentotrenta membri, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente, all'articolo 56 della Costituzione, sopprimere il secondo comma.

1.706

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati duecentocinquanta.».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

1.707

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati duecentocinquanta.».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di duecentocinquanta.».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicento diciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta».

1.708

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati trecentodiciotto.»

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentodiciotto».

1.709

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati trecento diciotto.»

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di trecento diciotto.»

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentodiciotto».

1.710

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati trecento cinquanta.»

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».

1.711

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati trecentocinquanta».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento cinquanta ».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecento cinquanta».

1.712

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati quattrocento».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

1.713

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale, e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati quattrocento».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

1.714

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati cinquecento».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

1.715

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento ed il numero dei deputati cinquecento».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di cinquecento».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «cinquecento».

1.716

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è centocinquanta ed il numero dei deputati quattrocento».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

1.717

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento cinquanta ed il numero dei deputati quattrocento.».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento».

All'articolo 56 della Costituzione; al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento».

1.718

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento cinquanta ed il numero dei deputati quattrocentodiciotto».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppreso.

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentodiciotto».

1.719

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente:

«Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento cinquanta ed il numero dei deputati quattrocentodiciotto.».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocento diciotto ».

All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono soppresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentodiciotto».

1.720

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento cinquanta ed il numero dei deputati quattro cento cinquanta».

Conseguentemente:

all'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è soppresso.

all'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,» sono sopresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentocinquanta».

1.721

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Entrambe le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori è cento cinquanta ed il numero dei deputati quattro cento cinquanta».

Conseguentemente:

all'articolo 56 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta».

all'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, le parole: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, » sono sopresse e la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentocinquanta».

1.722

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 55», secondo comma aggiungere infine il seguente periodo: «Le norme legislative regionali che stabiliscono le modalità di elezione dei componenti del Senato delle Regioni e delle Autonomie sono approvate dai rispettivi Consigli Regionali nei limiti posti dalla Costituzione».

1.17c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sopprimere i commi quinto e sesto.

1.300

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori eletti è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.724

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori eletti è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popo-

lazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoveventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.725

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato, è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.726

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge-elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.727

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione

delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Consequentemente, l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.729

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, più sei sellatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Consequentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.730

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 5» sostituire il comma quinto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.728

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffra-

gio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Consequentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.723

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il comma quinto con il seguente: «Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione.

Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

Consequentemente, l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.301

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.302

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.303

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantaquattro senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.304

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. n Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei tenitori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capo-

luoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Consequentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.305

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Consequentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.306

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Borzano, i sindaci dei capo-

luoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2, è soppresso.

1.307

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge-elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.308

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.309

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.310

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, URAS, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.311

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Il comma 5 è sostituito dai seguente:

«Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento quaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.312

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, URAS, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoveni senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.731

CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 5» sostituire il comma quinto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo».

1.1000

MIGLIAVACCA, GOTOR, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, GUERRIERI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta e controlla l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e delle Regioni, controlla e valuta le politiche pubbliche. Esercita funzioni di coordinamento in materia di finanza locale. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge, verifica la sussistenza dei requisiti per le nomine dei vertici dello Stato e delle Autorità indipendenti».

1.2

STEFÀNO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni

dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta e controlla l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato e delle Regioni, controlla e valuta le politiche pubbliche. Esercita funzioni di coordinamento in materia di finanza locale. Esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge, verifica la sussistenza dei requisiti per le nomine dei vertici dello Stato e delle Autorità indipendenti.».

1.34c

ORELLANA, CASALETTO, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui al Titolo I e al Titolo II della Parte I, nonché, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa. Esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, vigilando sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.44c

Paolo ROMANI, BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pa-

teri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.902

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.604

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.605

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma, con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.732

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 5» sostituire il comma quinto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali, provinciali e locali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.735

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 5» sostituire il comma quinto con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali e locali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Co-

stituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.733

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 5» sostituire il comma quinto con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.203

COCIANCICH

Al comma 1, capoverso «articolo 55 della Costituzione», sostituire il quinto comma con il seguente:

«5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Con-

corre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato».

1.204

RUSO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «articolo 55 della Costituzione», sostituire il quinto comma con il seguente:

«5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione. Esercita le funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e le attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato. Concorre all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.734

BUEMI, LONGO Fausto Guilherme, PALERMO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIÈCE

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sostituire il quinto comma con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, concorrendo all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione e verificando, altresì, l'attuazione delle leggi dello Stato. Esercita funzioni di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea, partecipando alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione. Partecipa alle nomine a componente di autorità indipendenti o di organismi di garanzia, a governatore della Banca d'Italia, a presidente e amministratore delegato di società a partecipazione pubblica prevalente, esprimendo un parere vincolante sulla sussistenza dei requisiti di legge. Esprime altresì un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle nomine dei dirigenti generali dell'amministrazione dello Stato, dei componenti del direttori o della Banca d'Italia, dei generali di corpo d'armata, degli ambasciatori, nonché sulle nomine dei funzionari dello Stato di cui al settimo comma dell'articolo 87 e sulle altre nomine di competenza

del Governo, per le quali la legge prevede l'espressione di un parere parlamentare».

1.313

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere".

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero".

L'articolo 2 è soppresso.

1.314

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, «Art. 55», della Costituzione, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati è composta da trecento membri; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati tiene conto dell'equilibrio di genere».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.315

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta di trecento deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentoottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centocinquanta senatori; sei senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.316

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da duecento senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.317

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono cento cinquanta; cinque sono eletti nella circoscrizione Estero.».

L'articolo 2 è soppresso.

1.318

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

All'articolo 55, della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Della Camera fanno parte quattrocento cinquanta deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.319

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecentoventi; sei sono eletti nella circoscrizione Estero.

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

all'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici»;

all'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono centosessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.320

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I deputati sono quattrocento; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoottantotto»;

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Del Senato fanno parte duecento senatori, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.321

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I cittadini eleggono 320 deputati, sei dei quali nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici»;

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono cento sessanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.2001

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il Senato è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica e da cento senatori eletti su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori elettivi inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori elettivi e dei senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali coincide con quella dei consigli regionali dai quali questi ultimi sono stati eletti. Finché non siano proclamati i nuovi senatori sono prorogate le cariche dei precedenti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e dei senatori elettivi. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio per i senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e in ragione dell'esito elettorale per i senatori elettivi».

1.2002

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale, contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

1.2003

DE PETRIS, CASALETTO, MUSSINI, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale, contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

1.2004

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale, contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

1.2005

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

1.2006

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali».

1.2007

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2008

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione».

1.2009

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla

circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

1.2010

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte.».

1.2011

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale, contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province auto-

nome di Trento e Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

1.2012

DE PETRIS, BOCCHINO BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

1.2013

DE PETRIS, GAMBARO BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.».

1.2014

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2015

DE PETRIS, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2016

DE PETRIS, GAMBARO, MUSSINI, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2017

DE PETRIS, PETRAGLIA BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2018

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere, contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallè d'Aoste uno.

La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori. Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale».

1.2019

DE PETRIS, BIGNAMI CERVELLINI, DE CRISTO FARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA,

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle di Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2020

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2021

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori eletti vi è di centoottantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2022

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione, è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte».

1.2023

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

«Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscano la rappresentatività territoriale degli eletti, contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. Il numero dei senatori elettivi è di duecento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

1.2024

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popo-

lazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

1.2025

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze linguistiche».

1.2026

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità, le istituzioni territoriali e la nazione».

1.2027

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le comunità territoriali e la nazione, nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze linguistiche».

1.2028

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«il Senato della Repubblica rappresenta le comunità territoriali e la nazione».

1.2029

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CERVellini, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. Il numero dei senatori elettivi è di centoquaranta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centodiciotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province-autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2030

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la

parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centoventi senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2031

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: « Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e il loro numero è di centocinquanta. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

1.2032

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti. Centoventotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2033

DE PETRIS, GAMBARO, MUSSINI, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio regionale o di Provincia autonoma e dei senatori in liste distinte».

1.2034

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con

un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2035

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2036

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le Regioni adeguano i propri statuti prevedendo una legge-elettorale regionale che consenta contestualmente l'elezione del rispettivo Consiglio

regionale o di Provincia autonoma e dei senatori. Con legge nazionale si disciplinano le modalità di elezione dei senatori».

1.2037

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: « Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2038

DE PETRIS, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: « Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento sessanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffra-

gio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2039

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art.55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: « Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2040

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, GAMBARO

Al comma 1 capoverso «Art.55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di cento settanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro man-

dato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.2041

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, GAMBARO DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art.55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquante senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

1.2042

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, GAMBARO URAS, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1 capoverso «Art.55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e la nazione ed è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

Il numero dei senatori elettivi è di centoottantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del

loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

1.736

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 5» quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali e locali. Gli elettori dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i componenti degli stessi Consigli e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. La carica di Sindaco e Consigliere Regionale sono incompatibili».

1.737

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 5» quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali e locali. Gli elettori dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i componenti degli stessi Consigli e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori».

1.738

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali e locali. Le norme legislative regionali che stabiliscono le modalità di elezione dei componenti del Senato delle Regioni e delle Autonomie sono approvate dai rispettivi Consigli Regionali nei limiti posti dalla Costituzione».

1.739

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali e locali.».

1.740

URAS, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato delle Regioni e delle Autonomie rappresenta le istituzioni territoriali e le autonomie speciali regionali e provinciali.».

1.50c

ORELLANA, CASALETTO, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55» quinto comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione. Esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa, paritariamente, alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, vigilando sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

1.52c

MARIO MAURO, DE PIN

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, dopo la parola: «Senato», inserire la seguente: «elettivo».

1.3

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

Conseguentemente, e in correlazione:

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire la parola: «novantacinque», con la seguente: «centocinquantesette»;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole da: «tra i consiglieri», fino alla fine del comma».

1.4

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo le parole: «Senato della Repubblica», aggiungere le seguenti: «è eletto a suffragio universale e diretto e».

Conseguentemente, e in correlazione:

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il quinto comma;

all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sesto comma, sopprimere le parole da: «tra i consiglieri», fino alla fine del capoverso.

1.205

FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA

Al comma 1, capoverso «articolo 55 della Costituzione», al quinto comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «le istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi» con le seguenti: «, gli altri enti costitutivi della Repubblica»;*

c) *sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pa-*

teri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato».

1.322

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55, comma 5 dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«la Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.323

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, comma 5 dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati si compone di trecentocinquanta membri, sei dei quali sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centosettantacinque senatori; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.2043

DE PETRIS, BIGNAMI BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

All'articolo 55 della costituzione, comma 5, dopo le parole: «istituzioni territoriali» sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto dell'equilibrio di genere e assicurando la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

1.2044

DE PETRIS, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55, comma 5, primo periodo dopo le parole: «istituzioni territoriali» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

1.324

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e la nazione, nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze linguistiche».

1.2045

DE PETRIS, BIGNAMI, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e la nazione, nel rispetto della garanzia della parità di genere e della rappresentanza e delle minoranze linguistiche».

1.2046

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e la nazione».

1.325

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: «e la nazione».

1.326

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo periodo del comma 5 è inserito il seguente: «La legge elettorale assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Al secondo comma, le parole: «seicentotrenta, dodici» sono sostituite dalle seguenti: «trecento, sei»;

Al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma le parole: «trecen- toquindici, sei» sono sostituite dalle seguenti: «cento cinquanta, tre».

L'articolo 2 è soppresso.

1.2047

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:

a) *dopo il primo periodo del comma 5 è inserito il seguente: «La legge elettorale assicura la tutela delle minoranze linguistiche».*

1.903

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire i periodi secondo, terzo e quarto con i seguenti:

«Concorre, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.904

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire i periodi secondo e terzo con i seguenti:

«Concorre, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche».

1.905

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire i periodi secondo e terzo con i seguenti:

«Concorre, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea; lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto».

1.606

D'ALÌ, MANDELLI, PELINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, apportare le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.»;

b) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ne valuta l'impatto»;

c) il quarto periodo è sostituito con i seguenti: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.906

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Concorre, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.».

1.607

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.».

1.69c

ORELLANA, CASALETTO, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso: «Art. 55» quinto comma, sostituire le parole: «Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle», con le seguenti: «Concorre, paritariamente, nelle materie di cui al Titolo I e al Titolo II della Parte I, nonché, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa Esercita».

1.907

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «in via paritaria in materia di limitazioni alla libertà di circolazione».

1.837c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIOTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «in modo paritario, nell'ambito delle norme relative alla tutela delle minoranze linguistiche.».

1.775c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIOTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire la seguente: «paritariamente».

1.774c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIOTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire la seguente: «collettivamente».

1.2047a

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con valore paritario».

1.2048

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 2».

1.2049

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 3».

1.2050

DE PETRIS, CERVellini, CAMPANELLA, BAROZZINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 4».

1.2051

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 5».

1.2052

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 6».

1.2053

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 6 e 8».

1.2054

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 9».

1.2055

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 10».

1.2056

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 11».

1.2057

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui al Titolo I e al Titolo II della I e».

1.2058

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, CAMPANELLA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16».

1.2059

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 17 e 18».

1.2060

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo,
dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri
e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 19 e 20».*

1.2061

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo,
dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri
e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 21».*

1.2062

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo,
dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri
e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 22».*

1.2063

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo,
dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri
e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 23».*

1.2064

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 24 e 25».

1.2065

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 26».

1.2066

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 27».

1.2067

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 28».

1.2068

DE PETRIS, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 29, 30 e 31».

1.2069

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 32».

1.2070

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 33».

1.2071

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 34».

1.2072

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri

e prerogative della Camera, nelle materie di cui agli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40».

1.2073

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 35,».

1.2074

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 36,».

1.2075

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 37,».

1.2076

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 38,».

1.2077

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 39,».

1.2078

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 40,».

1.2079

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 41,».

1.2080

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, nelle materie di cui all'articolo 44,».

1.5

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22».

1.6

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18».

1.7

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27».

1.8

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «concorre», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 27, 31, 32, secondo comma».

1.9

Mario MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29, 30, 31, 32, secondo comma».

1.908

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29, 32 secondo comma e 78».

Conseguentemente, dopo le parole: «funzione legislativa», inserire la seguente: «nonché».

1.600c

MINZOLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «Concorre» inserire le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,»;*

b) *dopo le parole: «politiche dell'Unione europea» inserire le seguenti: «e ne valuta l'impatto».*

1.10

CANDIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo la parola: «Concorre», sostituire le parole: «all'esercizio della», con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché all'esercizio della».

1.1251c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articolo 29 e 32, secondo comma, nonché alla».

1.909

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,».

1.910

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui all'articolo 78».

Conseguentemente, dopo le parole: «funzione legislativa», inserire la seguente: «nonché».

1.802

D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui all'articolo 119, all'esercizio della».

1.911

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo dopo la parola: «Concorre,», inserire le seguenti: «nelle materie di cui agli articoli 29 e 32 secondo comma paritariamente».

1.2081

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 2, 29 e 32».

1.2082

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 3, 29 e 32».

1.2083

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 4, 29 e 32».

1.2084

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 5, 29 e 32».

1.2085

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 6, a tutela delle minoranze linguistiche, 29 e 32».

1.2086

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 7, 29 e 32».

1.2087

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 8, 29 e 32».

1.2088

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 9, 29 e 32».

1.2089

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 10, 29 e 32».

1.2090

DE PETRIS, URAS BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 11, 29 e 32».

1.2091

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 13, 29 e 32».

1.2092

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 14, 29 e 32».

1.2093

DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 15, 29 e 32».

1.2094

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinta comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 16, 29 e 32».

1.2095

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 17, 29 e 32».

1.2096

DE PETRIS, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 18, 29 e 32».

1.2097

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 19, 29 e 32».

1.2098

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 20, 29 e 32».

1.2099

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 21, 29 e 32».

1.2100

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 22, 29 e 32».

1.2101

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 23, 29 e 32».

1.2102

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, , MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 24, 29 e 32».

1.2103

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capo verso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 25, 29 e 32».

1.2104

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, , CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capo verso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 26, 29 e 32».

1.2105

DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capo verso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 27, 29 e 32».

1.2106

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 28, 29 e 32».

1.2107

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29,30 e 32».

1.2108

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capo verso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 31 e 32».

1.2109

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29 e 32».

1.2110

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 33».

1.2111

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 34».

1.2112

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 35».

1.2113

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 36».

1.2114

DE PETRIS, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 37».

1.2115

DE PETRIS, CASALETTO, GAMBARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 38».

1.2116

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 39».

1.2117

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 40».

1.2118

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 41».

1.2119

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 42».

1.2120

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 43».

1.2121

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 44».

1.2122

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 45».

1.2123

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 46».

1.2124

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 47».

1.2125

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 48».

1.2126

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 49».

1.2127

DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 50».

1.2128

DE PETRIS, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 51».

1.2129

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all’esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all’esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 52».

1.2130

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 53».

1.2131

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «all'esercizio della», premettere le seguenti: «, con i medesimi poteri e prerogative della Camera, all'esercizio della funzione legislativa nelle materie di cui agli articoli 29, 32 e 54».

1.912

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire le parole da «all'esercizio della funzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge».

1.913

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire le parole da: «all'esercizio della funzione» fino a: «all'espressione dei» con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione eu-

ropea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e ne valuta l'impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere».

1.914

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'esercizio della funzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Concorre, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica».

1.915

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'esercizio della funzione legislativa» fino a: «di raccordo tra» con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo».

1.916

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «all'esercizio della funzione legislativa» fino a: «all'esercizio delle» con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita».

1.2132

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: «all'esercizio della» fino alla parola: «Costituzione nonché» e aggiungere infine al periodo le parole: «, esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.917

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «, paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, alla funzione legislativa».

1.918

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della funzione legislativa» con le seguenti: «alla funzione legislativa paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,».

1.800

D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della» con le seguenti: «, parita-

riamente, nelle materie di cui agli articoli 32, secondo comma, e 119 all'esercizio della».

1.801

D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della» con le seguenti: «, paritariamente, nelle materie di cui all'articolo 32, secondo comma, all'esercizio della».

1.919

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio» con le seguenti: «alla».

1.6879c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «all'esercizio della funzione», con la seguente: «alla».

1.920

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire le parole: «all'esercizio della» con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29, 32 secondo comma e 78 alla».

Conseguentemente, dopo le parole: «funzione legislativa», inserire la seguente: «nonché».

1.921

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire le parole: «all'esercizio della» con le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui all'articolo 78 alla».

Conseguentemente, dopo le parole: «funzione legislativa», inserire la seguente: «nonché».

1.922

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «all'esercizio» inserire le seguenti: «esclusivo in materia penale».

1.923

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Concorre all'esercizio», inserire le seguenti: «paritario, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma,».

1.803

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al secondo periodo, dopo le parole: «all'esercizio» inserire le parole: «con la Camera dei Deputati e su mandato diretto del Popolo,».

1.804

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «all'esercizio» inserire le parole: «paritario e su mandato diretto del Popolo, ».

1.805

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «all'esercizio» inserire le parole: «paritario ».

1.806

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «all'esercizio» inserire le parole: «, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32 secondo comma,».

1.924

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli articoli 29, 32 secondo comma e 78, nonché».

1.925

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo le parole: «funzione legislativa», inserire le seguenti: «paritariamente nelle materie di cui agli all'articolo 78, nonché».

1.926

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzione legislativa» inserire le seguenti: «a tutela bicamerale paritaria dei diritti di libertà personale».

1.927

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzione legislativa» inserire le seguenti: «con procedimento bicamerale per le leggi che incidono sulla libertà di riunione».

1.6871c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «le», con le seguenti: «procedure e».

1.6872c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliti», con le seguenti: «sancite dai regolamenti e».

1.928

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «nonché all'esercizio» premettere le seguenti: «a tutela legislativa bicamerale della libera manifestazione del pensiero,».

1.2133

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «nonché all'esercizio delle» premettere le seguenti: «alla liberazione dello stato di guerra e alle leggi di autorizzazione delle missioni militari internazionali».

1.6876c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, alle parole: «nonché all'esercizio delle», premettere le seguenti: «e dalle leggi costituzionali.».

1.929

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «nonché all'esercizio» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.».

1.2134

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti civili di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 27».

1.2135

DE PETRIS, DE CRISTOFARO BAROZZINO, CERVellini, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti civili di cui all'articolo 13,».

1.2136

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti civili di cui all'articolo 14,».

1.2137

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti civili di cui all'articolo 15,».

1.2138

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti civili di cui all'articolo 16,».

1.2139

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 17,».*

1.2140

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 18,».*

1.2141

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 19,».*

1.2142

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 20,».*

1.2143

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 21,».*

1.2144

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 22,».*

1.2145

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 24,».*

1.2146

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 25,».*

1.2147

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 26,».*

1.2148

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti ci-
vili di cui all'articolo 27,».*

1.2149

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti
etico sociali di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 secondo comma».*

1.2150

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola:
«nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti
etico sociali di cui all'articolo 29,».*

1.2151

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti etico sociali di cui all'articolo 30.»

1.2152

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti etico sociali di cui all'articolo 31.»

1.2153

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che attengono ai rapporti etico sociali di cui all'articolo 32, secondo comma.»

1.2154

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie sui diritti civili e politici, nelle materie di cui agli articoli 6, 9, 10, terzo comma, 32.»

1.2155

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6».

1.2156

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art.55», quinto comma, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «nelle materie che regolano i diritti di libertà.».

1.6882c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «nonché all'esercizio», inserire la seguente: «paritario».

1.930

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «delle funzioni», inserire le seguenti: «legislative a tutela bicamerale del diritto di difesa in giudizio, e di quelle».

1.11

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea» con le seguenti: «tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica».

1.931

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea» con le seguenti: «l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica».

1.6884c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, COTTI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «e gli altri enti costitutivi della Repubblica», con le seguenti: «e le Autonomie territoriali».

1.6885c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma secondo periodo sostituire le parole: «e gli altri enti costitutivi della Repubblica», con le seguenti: «e le comunità territoriali».

1.6886c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, COTTI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «e gli altri enti costitutivi della Repubblica», con le seguenti: «e le comunità territoriali nell'ambito della Nazione».

1.6887c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «e gli altri enti costitutivi della Repubblica», con le seguenti: «ed i Comuni, le Città Metropolitane e le Regioni».

1.6888c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo le parole: «tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica», inserire le seguenti: «, assorbendo le attribuzioni del sistema delle Conferenze».

1.6889c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: «altri».

1.6890c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tra questi ultimi e», con le seguenti: «con».

1.6901c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nelle forme stabilite dal suo regolamento, il Senato promuove la partecipazione dei cittadini e delle for-

mazioni sociali alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.6902c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale».

1.2157

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Unione europea» aggiungere le seguenti: «ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo».

1.2158

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «e svolge la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

1.2159

DE PETRIS, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «; in via esclusiva garantisce il collegamento con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'utilizzo dei fondi strutturali, valuta l'attuazione e gli esiti degli accordi com-

merciali con Paesi terzi e analizza e valuta le pronunce della Corte di Giustizia e i procedimenti di infrazione».

1.2160

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: «e mantiene, in via esclusiva, il collegamento con le commissioni specializzate del Parlamento europeo».

1.2161

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione della Costituzione».

1.2162

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È titolare, con la Camera dei deputati, della funzione legislativa e di controllo dell'operato del Governo».

1.2163

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «È titolare in via esclusiva della funzione di controllo dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione».

1.2164

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge, o un regolamento del Governo, all'esame della Corte Costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso preventivo alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni ipotesi di violazione della Costituzione».

1.2165

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione della Costituzione».

1.2166

DE PETRIS, DE CRISTOFARO BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione dell'articolo 117 della Costituzione sulle competenze delle Regioni».

1.2167

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte Costituzionale per manifesta violazione delle norme, anche regolamentari, sui procedimenti legislativo. Il ricorso preventivo alla Corte costituzionale è altresì ammesso, per ogni ipotesi di violazione della Costituzione».

1.2168

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione della Costituzione».

1.2169

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, un quinto dei membri del Senato può deferire una legge, un atto avente forza di legge o un regolamento del Governo, all'esame della Corte costituzionale per manifesta violazione dell'articolo 117 della Costituzione sulle competenze delle Regioni».

1.2170

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea. È titolare in via esclusiva della funzione di controllo

dell'operato del Governo e sulla Pubblica amministrazione e svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta e una funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, nonché di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.2171

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea e nelle materie di cui all'articolo 2».

1.2172

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 3».

1.2173

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 4».

1.2174

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 5».

1.2175

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nella tutela delle minoranza linguistiche».

1.2176

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 7 e 8».

1.2177

DE PETRIS, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 9».

1.2178

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa-esclusiva nelle materie di cui all'articolo 10».

1.2179

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 11.

1.2180

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16».

1.2181

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 17 e 18».

1.2182

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 19 e 20».

1.2183

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 21».

1.2184

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 22».

1.2185

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 23».

1.2186

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 24 e 25».

1.2187

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 26».

1.2188

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 27».

1.2189

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 28».

1.2190

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 29, 30 e 31».

1.2191

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 32».

1.2192

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 33».

1.2193

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 34».

1.2194

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38».

1.2195

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 39 e 40».

1.2196

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 41».

1.2197

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui agli articoli 42, 43 e 44».

1.2198

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 45».

1.2199

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 46».

1.2200

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 47».

1.2201

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 48».

1.2202

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 49».

1.2203

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 50».

1.2204

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 51».

1.2205

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 52».

1.2206

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 53».

1.2207

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nelle materie di cui all'articolo 54».

1.2208

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, la funzione legislativa esclusiva nel recepimento del diritto dell'Unione europea».

1.2209

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capo verso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Esercita, in via esclusiva la funzione legislativa sulle materie attinenti alle regioni, al rapporto con le regioni, gli enti locali e gli enti territoriali».

1.2210

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Esercita, in via esclusiva, la funzione di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni».

1.2211

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Esercita, in via esclusiva, il potere di controllo di merito sulle leggi regionali, ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni, secondo quanto previsto dal proprio regolamento».

1.2212

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2213

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla

legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2214

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2215

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2216

DE PETRIS, BIGNAMI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2217

DE PETRIS, GAMBARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2218

DE PETRIS, CASALETTO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2219

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche, catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2220

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI, GAMBARO, CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2221

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione V alle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2222

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2223

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Re-

gione Puglia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2224

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2225

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2226

DE PETRIS, GAMBARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2227

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2228

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica sarda, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2229

DE PETRIS, CASALETTO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2230

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, anche mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato delle Regioni a statuto speciale».

1.2231

DE PETRIS, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta è disciplinata con legge costituzionale».

1.2232

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2233

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2234

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2235

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2236

DE PETRIS, DE CRISTOFARO BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2237

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti; previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2238

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.2239

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francoprovenzale, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato».

1.2240

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato».

1.2241

DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica ladina, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato».

1.2242

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Paritariamente concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica occitana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato».

1.2243

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e create e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2244

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi, germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

1.2245

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2246

DE PETRIS, CERVellini, CAMPANELLA, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle

popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2247

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina e sarda riconosciute dalla legge».

1.2248

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2249

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2250

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2251

DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2252

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e create e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2253

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, ca-

talane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2254

DE PETRIS, CAMPANELLA BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, GAMBARO CASALETTO MUSSINI BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2255

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2256

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2257

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

1.2258

DE PETRIS, DE CRISTOFARO BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

1.2259

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana».

1.2260

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

1.2261

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

1.2262

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica».

1.2263

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

1.2264

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca».

1.2265

DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

1.2266

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, GAMBARO, CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena».

1.2267

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

1.2268

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata».

1.2269

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

1.2270

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese».

1.2271

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale».

1.2272

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale».

1.2273

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

1.2274

DE PETRIS, BIGNAMI CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana».

1.2275

DE PETRIS, CASALETTO CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

1.2276

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

1.2277

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

1.2278

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

1.2279

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

1.2280

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

1.2281

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

1.2282

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

1.2283

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

1.2284

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

1.2285

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta».

1.2286

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta».

1.2287

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

1.2288

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

1.2289

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

1.2290

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, a definire le modalità per l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

1.2291

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche prevedendo mediante forme di elezione diretta».

1.2292

DE PETRIS, GAMBARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

1.2293

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

1.2294

DE PETRIS, CASALETTO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

1.2295

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

1.2296

DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta».

1.2297

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

1.2298

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta».

1.2299

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinar la rappresentanza in Parlamento mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2300

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinar la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitano e sarda riconosciute dalla legge».

1.2301

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO
CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge.

1.2302

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
CASALETTO, MUSSINI BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2303

DE PETRIS, CASALETTO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge».

1.2304

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di

lingua francese, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2305

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2306

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francoprovenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2307

DE PETRIS, MUSSINI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.2308

DE PETRIS, BIGNAMI, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica albanese».

1.2309

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

1.2310

DE PETRIS, CERVellini, CAMPANELLA, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

1.2311

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

1.2312

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

1.2313

DE PETRIS, GAMBARO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

1.2314

DE PETRIS, CASALETTO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francoprovenzale».

1.2315

DE PETRIS, MUSSINI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

1.2316

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

1.2317

DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

1.2318

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI,

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

1.2319

DE PETRIS, URAS, CERVellini, CAMPANELLA, BAROZZINO, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

1.2320

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, GAMBARO, CASALETTO, MUSSINI, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Concorre a disciplinare la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

1.2321

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI, CASALETTO, GAMBARO, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma secondo periodo dopo le parole: «Unione europea.» inserire i seguenti: «Il Senato ha competenza sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali, comprese quelle eventi effetti finanziari e di bilancio. Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale».

1.2322

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Svolge, in via esclusiva, attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.2323

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Svolge, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, un potere esclusivo di inchiesta».

1.2324

DE PETRIS, BIGNAMI, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO,

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Esprime, in via esclusiva, pareri vincolanti sulle nomine di competenza del Governo».

1.2325

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Verifica, in via esclusiva l'attuazione delle leggi dello Stato e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.2326

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Verifica, in via esclusiva, l'utilizzo dei fondi strutturali europei».

1.2327

DE PETRIS, GAMBARO, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Verifica, in via esclusiva, l'attuazione e l'impatto degli accordi commerciali con Paesi terzi».

1.2328

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Analizza e valuta, in via esclusiva, le pronunce della Corte di Giustizia e i procedimenti di infrazione».

1.2329

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Valuta, in via esclusiva l'impatto delle politiche pubbliche sul territorio».

1.6967c

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, premettere le seguenti parole: «Verifica l'efficiente utilizzo degli strumenti di finanziamento dell'Unione europea e».

1.206

RUSSO

Ritirato

Al comma 1, copoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, verifica l'impiego dei fondi strutturali, valuta l'impatto e le ricadute degli accordi commerciali con Paesi terzi e svolge l'analisi delle pronunce della Corte di Giustizia e dei procedimenti di infrazione,».

1.210

COCIANCICH, GUERRIERI PALEOTTI, CARDINALI, BERGER, CHITI, FLORIS, FISSORE, CARRARO, LIUZZI, GUERRA, GINETTI, PALERMO, URAS, MIRABELLI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea», inserire le seguenti: «e ne valuta l’impatto».

1.12

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «delle politiche dell’Unione europea» aggiungere le seguenti: «e ne valuta l’impatto».

1.608

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne valuta l’impatto».

1.932

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «dell’Unione europea» aggiungere le seguenti: «e ne valuta l’impatto».

1.6971c

FATTORI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «dell’Unione europea», aggiungere le seguenti: «e ne valuta l’impatto».

1.6899c

PALERMO, FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «degli atti normativi e delle politiche dell'Unione Europea» inserire le seguenti: «e ne valuta l'impatto rispetto alla sfera degli interessi regionali».

1.6977c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ne valuta l'impatto sul sistema delle autonomie territoriali».

1.6978c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e valuta l'impatto delle politiche pubbliche concernenti le autonomie territoriali.

Verifica il seguito delle sentenze della Corte Costituzionale ad esse relative e l'attuazione delle leggi regionali».

1.2334

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55.», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «l'Unione europea» aggiungere: «ne valuta l'impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo».

1.207

RUTA

Al comma 1, capoverso: «Art. 55», al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «e l'Unione europea.», inserire il seguente periodo: «Può richiedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo svolgimento di un referendum popolare consultivo e di indirizzo sulle proposte di legge e sulle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ed europei.».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, sostituire le parole: «i referendum popolari,» inserire le seguenti parole: «i referendum popolari di cui all'articolo 75, i referendum consultivi e di indirizzo sulle proposte di legge e sulle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ed europei di cui all'articolo 55, richiesti dal Senato. o da cinquecentomila elettori, nonché».

1.208

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «e l'Unione europea.», inserire il seguente periodo: «Può richiedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo svolgimento di un referendum popolare consultivo e di indirizzo sulle proposte di legge nelle materie di cui agli art. 29 e 32, secondo comma».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 70» al primo comma, sostituire le parole: «i referendum popolari,» inserire le seguenti parole: «i referendum popolari di cui all'articolo 75, i referendum consultivi e di indirizzo sulle proposte di legge nelle materie di cui agli art. 29 e 32, secondo comma di cui all'articolo 55, richiesti dal Senato o da cinquecentomila elettori, nonché».

1.209

COCIANCICH, GUERRIERI PALEOTTI, CARDINALI, BERGER, CHITI, FLORIS, FISSORE, CARRARO, LIUZZI, GUERRA, GINETTI, PALERMO, URAS, MIRABELLI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «e tra questi ultimi e l'Unione europea», inserire le seguenti: «, anche in riferimento alla partecipazione ai lavori del Consiglio dell'Unione europea».

1.211

COCIANCICH, GUERRIERI PALEOTTI, CARDINALI, BERGER, CHITI, FLORIS, FISSORE, CARRARO, LIUZZI, GUERRA, GINETTI, PALERMO, URAS, MIRABELLI, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, terzo periodo, dopo le parole: «alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea», inserire le seguenti: «Partecipa alle varie forme di cooperazione interparlamentare con il Parlamento europeo e tra i parlamenti nazionali».

1.2335

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Dirime in via preventiva, su istanza di parte, i conflitti tra Stato e gli enti di cui all’articolo 114, secondo comma nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma del successivo articolo 117, o in quelle di competenza delle regioni secondo quanto previsto dal terzo comma del medesimo articolo 117. Il ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione è consentito in caso di non composizione del conflitto».

1.2336

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Dirime in via preventiva, su istanza di parte, i conflitti tra Stato e gli enti di cui all’articolo 114, secondo comma».

1.2337

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Dirime in via preventiva, su

istanza di parte, i conflitti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma del successivo articolo 117».

1.2338

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente periodo: «Dirime in via preventiva, su istanza di parte, i conflitti nelle materie di competenza delle regioni secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 117. Il ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione è consentito in caso di non composizione del conflitto».

1.2339

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Promuove, nei modi previsti dal regolamento, la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni ambientaliste alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.2340

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, CAMPANELLA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Promuove, nei modi previsti dal regolamento, la partecipazione dei cittadini alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.2341

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Promuove, nei modi previsti dal regolamento, la partecipazione delle formazioni sociali e delle associazioni ambientaliste alla definizione delle politiche e della legislazione dell'Unione europea».

1.2342

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Ha competenza esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea; su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali».

1.2343

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Su tutte le leggi riguardanti questioni regionali e degli enti locali ha competenza esclusiva sulle decisioni dirette alla formazione nella fase ascendente e all'attuazione nella fase discendente degli atti normativi dell'Unione Europea;».

1.2344

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Svolge attività di verifica della conformità delle leggi dello Stato con le normative dell'Unione Europea ed elabora valutazioni di impatto e indagini conoscitive sugli effetti delle politiche dell'Unione Europea sul territorio nazionale».

1.2345

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al quarto periodo, premettere il seguente: «È titolare della definizione del ruolo della Conferenza Stato-Regione che garantisce la rappresentatività delle istanze territoriali nell'ambito del procedimento, legislativo e della funzione di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica».

1.2346

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al quarto periodo, premettere il seguente: «È titolare della definizione del ruolo della Conferenza Stato Regione e di gestione delle relative attività».

1.6992c

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Provvede all'esercizio della funzione legislativa nelle materie riferite all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, al controllo e alla valutazione delle politiche delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello stato e dell'efficiente utilizzo degli strumenti di finanziamento dell'Unione Europea. Concorre, paritariamente, all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo e delle Regioni, nei casi previsti dalla legge».

1.6993c

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Provvede all'esercizio della funzione legislativa nelle materie riferite all'armonizzazione dei bilanci pubblici, al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e alla perequazione delle risorse finanziarie, al controllo e alla valutazione delle politiche delle

pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello stato. Valuta altresì l'efficienza e l'efficacia dell'utilizzo delle risorse pubbliche anche dell'Unione europea. Concorre, paritariamente, all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del governo e delle Regioni, nei casi previsti dalla legge».

1.609

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, sostituire il quarto periodo, con i seguenti: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.933

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.».

1.610

CALIENDO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, sostituire il quarto periodo, con il seguente: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche».

1.934

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «nonché all'espressione dei» con le seguenti: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica

l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche e concorre ad esprimere».

1.2347

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire dalla parola: «concorre» fino alle parole: «all'espressione dei» con le seguenti: «Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato ed esprime, in modo vincolante,».

1.935

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole da: «Concorre» fino a: «nonché» con le seguenti: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche e concorre».

1.936

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato» con le seguenti: «Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e concorre alla valutazione delle politiche pubbliche».

1.937

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «Valuta

l'attività delle pubbliche amministrazioni e le politiche pubbliche, e concorre».

1.938

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire la parola: «Concorre» con le seguenti: «Tutela con legge bicamerale la famiglia e provvede».

1.6998c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire la parola: «Concorre», con la seguente: «Provvede».

1.939

CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «Concorre» inserirvi le seguenti: «alla tutela bicamerale legislativa delle minoranze linguistiche, nonché».

1.6999c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «al controllo ed alla».

1.7000c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, con funzione ispettiva e d'indagine.».

1.7001c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «, anche con funzione ispettiva e d'indagine.».

1.7002c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire le seguenti: «alla formazione ed.».

1.7003c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTA, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «Concorre», inserire la seguente: «paritariamente.».

1.808

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al quarto periodo, dopo le parole: «alla valutazione» inserire le seguenti: «e al coordinamento della Finanza Pubblica, della perequazione infrastruttura.».

1.809

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, al quarto periodo, dopo le parole: «alla valutazione» inserire le seguenti: «dell'efficienza e dell'efficacia».

1.810

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 55», quinto comma, al quarto periodo, dopo le parole: «alla valutazione» inserire le seguenti: «dell'efficacia».

1.7008c

FATTORI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «valutazione delle politiche», aggiungere le seguenti: «europee e».

1.7009c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «pubbliche», aggiungere le seguenti: «, economiche».

1.811

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «articolo 55», quinto comma, al quarto periodo, dopo le parole: «pubbliche e» inserire le seguenti: «dei risultati».

1.812

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni,» sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «alla salvaguardia del livello massimo della pressione fiscale fissato per le pubbliche amministrazioni, alla».

1.813

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni,» sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «alla salvaguardia del livello massimo della pressione fiscale complessiva che non deve superare i due quinti del prodotto interno lordo consolidato, alla».

1.815

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni,» sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «alla salvaguardia del livello massimo della pressione fiscale complessiva che non deve superare i due quinti del prodotto interno lordo dell'anno precedente, alla».

1.814

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni,» sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «alla salvaguardia del livello massimo della pressione fiscale complessiva che non deve superare i due quinti del prodotto interno lordo del-

l'anno precedente garantendo nel con tempo lo non retroattività delle disposizioni tributarie, alla».

1.807

BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, MILO, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «, Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e ne valuta l'impatto».

1.2348

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «valutando l'impatto diretto o indiretto sulla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della nazione, ».

1.2349

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «valuta l'impatto delle leggi concernenti materie attinenti al rapporto con gli enti territoriali.».

1.2350

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «garantendo

la rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impedendo il pieno sviluppo della persona umana».

1.2351

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «e degli atti del Governo».

1.2352

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute.».

1.2353

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «e della tutela delle minoranze linguistiche.».

1.2354

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando secondo una prospettiva di genere se e in quale modo tali leggi incidano direttamente o indirettamente sulla condizione della donna, ».

1.2355

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi incidano direttamente o indirettamente sul pieno e libero sviluppo della cultura e della ricerca scientifica».

1.2356

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza alcuna distinzione».

1.2357

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 2».

1.2358

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 3».

1.2359

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 4».

1.2360

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 5».

1.2361

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano la tutela delle minoranze linguistiche».

1.2362

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 7 e 8».

1.2363

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 9».

1.2364

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 10».

1.2365

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 11».

1.2366

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 13, 14 e 15».

1.2367

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 16, 17 e 18».

1.2368

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 19 e 20».

1.2369

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 21».

1.2370

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 22».

1.2371

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 23».

1.2372

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 24 e 25».

1.2373

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 26».

1.2374

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55), quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 27».

1.2375

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi le prescrizioni dell'articolo 28».

1.2376

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 29, 30 e 31».

1.2377

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 32».

1.2378

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 33».

1.2379

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 34».

1.2380

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38».

1.2381

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 39 e 40».

1.2382

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 41».

1.2383

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni degli articoli 42, 43 e 44».

1.2384

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 45».

1.2385

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 46».

1.2386

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 47».

1.2387

DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stata» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i princìpi e le prescrizioni dell'articolo 48».

1.2388

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i princìpi e le prescrizioni dell'articolo 49».

1.2389

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i princìpi e le prescrizioni dell'articolo 50».

1.2390

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i princìpi e le prescrizioni dell'articolo 51».

1.2391

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 52».

1.2392

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 53».

1.2393

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo le parole: «delle leggi dello Stato» inserire le seguenti: «verificando, se e in quale modo tali leggi garantiscano i principi e le prescrizioni dell'articolo 54».

1.7061c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCSIA, BUCCARELLA, CATALFO,
GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, alle parole: «nonché all'espressione dei», premettere le seguenti: «e delle Regioni e delle Province Autonome».

1.38112c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», al quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «nonché», inserire la seguente: «partecipa».

1.38113c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «nonché», inserire la seguente: «, collettivamente,».

1.38114c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, dopo la parola: «nonché», inserire la seguente: «, in modo paritario,».

1.2330

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «all'espressione dei» con le seguenti: «esprime, in modo vincolante,».

1.2331

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo, sostituire le parole: «all'espressione dei» con le seguenti: «, in via esclusiva, all'espressione vincolante».

1.2332

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS,
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo,
dopo le parole: «all'espressione», inserire le seguenti: «, in via esclusiva
e vincolante».*

1.2333

DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo,
dopo le parole: «all'espressione», inserire la seguente: «vincolante».*

1.38117c

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CASTALDI, AIROLA, FUCSIA, BUCCARELLA, CATALFO,
GIROTTI, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, quarto periodo,
dopo le parole: «all'espressione», inserire le seguenti: «, previo esame
dei candidati,».*

1.2394

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO,
PETRAGLIA, CASALETTO, GAMBARO, MUSSINI, URAS, BOCCHINO, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «nel rispetto della parità di genere e assicurando la
rappresentanza delle minoranze linguistiche».*

1.2395

DE PETRIS, MUSSINI, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, GAMBARO,
CASALETTO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

*Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «nel rispetto dell'equilibrio di genere e garantendo la
tutela e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».*

1.212

COCIANCICH

All'articolo 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: «Valuta le politiche pubbliche concernenti le autonomie territoriali, verifica il seguito delle sentenze della Corte costituzionale ad esse relative. Verifica altresì l'attuazione delle leggi regionali».

1.13

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», quinto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Valuta le politiche pubbliche concernenti le autonomie territoriali, verifica il seguito delle sentenze della Corte costituzionale ad esse relative e verifica l'attuazione delle leggi regionali».

1.213

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle materie di cui agli art. 29 e 32, secondo comma, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei componenti della Camera dei Deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo svolgimento di un referendum popolare consultivo e di indirizzo. La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

1.214

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», al quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nelle materie di cui all'articolo 75, secondo comma, limitatamente al contenuto delle proposte di legge o delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ed europei, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei componenti della Camera dei Deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo svolgimento di un referendum popolare consultivo e di indirizzo; La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

1.38121c

MARIO MAURO

Al comma 1, alla fine del sesto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Pertanto l'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è abrogato».

1.216

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«5-bis) Nelle materie di cui all'articolo 75, secondo comma, limitatamente al contenuto delle proposte di legge o delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali ed europei, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei componenti della Camera dei Deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo svolgimento di un *referendum* popolare consultivo e di indirizzo. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

1.215

RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 55. Il Parlamento», dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«5-bis) Nelle materie di cui agli art. 29 e 32, secondo comma, la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica o un terzo dei componenti della Camera dei deputati, o cinquecentomila elettori, possono richiedere lo svolgimento di un *referendum* popolare consultivo e di indirizzo. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

1.327

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«Le Camere sono elette a suffragio universale è diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.328

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«la Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «Il venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.329

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.330

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.331

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«Le Camere sono elette a suffragio universale e diretto.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«la Camera è formata da quattrocento deputati; otto sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono duecento; quattro sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.332

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.333

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 55, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

All'articolo 57, della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.334

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito i seguenti:

«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.335

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito i seguenti:

«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono in numero di trecento sessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.336

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, alla fine del quinto comma è inserito i seguenti:

«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.337

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito i seguenti:

«I membri delle due Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi elettorali garantiscono il rispetto dell'equilibrio di genere e la rappresentanza delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono in numero di trecentosessanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentocinquantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è formato da centottanta membri, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.338

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Alla fine del quinto comma è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.339

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.340

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

All'articolo 57, della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.341

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella, circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.342

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, alla fine del quinto comma è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.343

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.344

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.345

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocentocinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono cento cinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.346

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi che disciplinano la loro elezione assicurano la rappresentanza delle minoranze linguistiche e il rispetto dell'equilibrio di genere».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è formata da quattrocento cinquanta deputati; dieci sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «quattrocento quaranta».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono centocinquanta, di cui cinque eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.347

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.348

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«I membri delle Camere sono eletti a suffragio universale e diretto».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera è composta da trecentoventi deputati; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «trecentoquattordici».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centosessanta membri; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.349

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente;

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di», sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalle seguenti: «i duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.350

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.351

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.352

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

All'articolo 55 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.353

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale diretto e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Conseguentemente:

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 68 della Costituzione sono soppressi il secondo e il terzo comma.

1.354

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto. Le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore.

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I Senato è composto di centocinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.355

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale e diretto, le leggi per la loro elezione assicurano il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato è composto di cento cinquanta membri; tre senatori sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.356

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5, dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Senatori elettivi sono cento cinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.357

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quinto comma della Costituzione inserire il seguente:

«I componenti della Camera dei deputati sono trecento; sei deputati sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56 quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentonovantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«i senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero»

«L'articolo 2 è soppresso.

1.358

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«I senatori elettivi sono centocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione estero».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 57 è soppresso.

L'articolo 2 è soppresso.

1.359

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il quinto comma inserire il seguente:

«I cittadini eleggono 150 senatori, tre dei quali nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 57 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono centocinquanta; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.360

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Consequentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.361

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento sessanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Consequentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.362

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Consequentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.363

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO,
BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosessantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centoquarantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.364

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centosettantacinque, sei dei quali eletti nella» circoscrizione Estero.

Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.365

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.366

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire, i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, cori un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento ottanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle di Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla: popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centocinquantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.367

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori eletti è di centoottantacinque, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti.

Centosessantatre senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci, dei capoluoghi di Regione, ad essi si applicano le stesse condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di regione».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.368

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato della Repubblica è composto da duecento membri, più sei senatori eletti nella circoscrizione estero.

Centosettantotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale proporzionale pura che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e garantisce la parità di genere.

In nessuna Regione i senatori eletti a suffragio universale diretto possono essere in numero inferiore a quattro. Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta-Vallè d'Aoste uno. La ripartizione dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Venti due senatori sono eletti dai Consigli regionali. Ogni Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua prima riunione, elegge al proprio interno, con modalità stabilite con legge regionale, due senatori.

Ai senatori eletti dai Consigli regionali si applicano le stesse condizioni di incandidabilità ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di consigliere regionale».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.369

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

All'articolo 55 della Costituzione dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«Il Senato delle Regioni è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, con modalità che favoriscano la rappresentatività territoriale degli eletti. Il numero dei senatori elettivi è di duecento dieci, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono membri di diritto del Senato delle Regioni i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale/sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori eletti in ciascuna Regione possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio della rispettiva Regione o Provincia autonoma».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.370

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, più sei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Centotrentotto senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con una legge elettorale che assicura una adeguata rappresentanza dei territori e la parità di genere.

Sono senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad essi si applicano le stesse condizioni di insindacabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i senatori eletti a suffragio universale diretto, con l'eccezione di quella relativa al cumulo tra il mandato parlamentare e quello di presidente di Regione».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.371

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«Il Senato è eletto su base regionale, garantendo la parità di genere con un sistema proporzionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettuano in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».

Conseguentemente, l'articolo 2 è soppresso.

1.372

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti

delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i sindaci dei capoluoghi di Regione, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.373

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«Il Senato è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero, garantendo la parità di genere, con un sistema proporzionale. Il numero dei senatori elettivi è di cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono altresì senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la durata del loro mandato coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.374

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.375

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il Senato è composto da 200 senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.376

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trenta e Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.377

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.378

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 200 Senatori eletti a suffragio universale».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.379

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 è soppresso.

1.380

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.381

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.382

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.383

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 175 Senatori eletti a suffragio universale».

Conseguentemente L'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.384

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.385

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Consequentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.386

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Consequentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.387

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Consequentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.388

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI,
CAMPANELLA, BOCCHINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 150 Senatori eletti a suffragio universale».

Consequentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.389

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da otto senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.390

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da sei senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.391

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale, dai Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e da tre senatori eletti nelle circoscrizioni estero».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.392

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale e i Presidenti delle giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.393

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«Il Senato è composto da 100 Senatori eletti a suffragio universale».

Conseguentemente, l'articolo 2 del disegno di legge è soppresso.

1.394

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due, il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno ciascuno».

1.395

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

1.396

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore ad uno; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha uno».

1.397

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due».

1.398

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ciascuna Regione approva una legge elettorale sulla base di criteri e principi nazionali stabiliti con legge dello Stato. Ciascun consiglio regionale adegua il proprio statuto a tali criteri e principi.».

1.399

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i

cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale senza soglie di sbarramento».

1.400

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale puro».

1.401

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ciascuna Regione adegua il proprio statuto a criteri e principi stabiliti con legge dello Stato al fine di approvare una legge elettorale i cui seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale».

1.402

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

1.403

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. È sempre garantita l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, secondo le modalità disciplinate con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti della Camera e dei due terzi dei componenti del Senato».

1.404

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I rappresentanti delle minoranze linguistiche sono eletti direttamente».

1.405

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale, approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, sono definite le modalità per l'elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

1.406

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguisti-

che francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.407

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi, germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, riconosciute dalla legge».

1.408

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinato la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.409

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.410

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, e sarda riconosciute dalla legge».

1.411

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.412

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi, germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.413

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.414

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al Comma 1, Capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.415

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e create e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.416

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.417

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.418

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, STEFANO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.419

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al Comma 1, Capoverso «Art. 55», dopo il Gomma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, friulana, lodino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.420

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

1.421

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

1.422

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

1.423

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

1.424

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

1.425

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

1.426

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

1.427

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

1.428

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

1.429

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

1.430

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale».

1.431

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche».

1.432

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale».

1.433

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge».

1.434

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Val-lée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

1.435

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

1.436

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

1.437

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

1.438

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

1.439

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

1.440

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta».

1.441

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta».

1.442

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

1.443

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana».

1.444

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese».

1.445

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza-linguistica germanica».

1.446

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca».

1.447

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena».

1.448

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata».

1.449

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese».

1.450

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica franco-provenzale».

1.451

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana».

1.452

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Con legge costituzionale è disciplinata la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Val-lée d'Aoste».

1.453

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.454

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretto, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, ladina, occitano e sarda riconosciute dalla legge».

1.455

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, riconosciute dalla legge».

1.456

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.457

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, e sarda riconosciute dalla legge».

1.458

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.459

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.460

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.461

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La Legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge».

1.462

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica albanese».

1.463

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica germanica».

1.464

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI,
CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica greca».

1.465

PETRAGLIA , DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica slovena».

1.466

PETRAGLIA , DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica croata».

1.467

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica francese».

1.468

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica franco-provenzale».

1.469

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica friulana».

1.470

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica ladina».

1.471

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al Gomma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica occitana».

1.472

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica sarda».

1.473

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, della minoranza linguistica catalana».

1.474

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al Gomma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche prevedendo forme di elezione diretta».

1.475

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta».

1.476

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste mediante forme di elezione diretta».

1.477

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI,

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della regione Calabria mediante forme di elezione diretta».

1.478

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta».

1.479

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta».

1.480

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol mediante forme di elezione diretta».

1.481

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta».

1.482

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«La legge disciplina la rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta».

1.483

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche delle Regioni a statuto speciale mediante forme di elezione diretta è disciplinata con legge costituzionale».

1.484

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche germaniche, catalane, albanesi e delle popolazioni di lingua francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.485

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche francesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.486

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche croate, catalane, albanesi germaniche, slovene e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.487

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche occitane, catalane, albanesi, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, lodino, e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.488

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche slovene, catalane, albanesi germaniche, croate e delle popolazioni di lingua francese, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.489

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche greche albanesi, catalane, germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.490

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche franco-provenzali, ladine, albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.491

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento, mediante forme di elezione diretta, delle minoranze linguistiche, catalane, albanesi germaniche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda riconosciute dalla legge è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.492

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e delle popolazioni di lingua francese, franco-provenzale, friulana, ladino, occitana e sarda riconosciute dalla legge mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.493

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche, anche mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato delle Regioni a statuto speciale».

1.494

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.495

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI,
CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Valle d'Aosta/Vallè e d'Aoste mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.496

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Calabria mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.497

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Puglia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.498

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA,
BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Piemonte mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.499

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO,
CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Trentino Alto adige/Sudtirolo mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.500

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.501

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche della Regione Sardegna mediante forme di elezione diretta è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.502

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica sarda, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.503

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica catalana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.504

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica albanese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.505

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica germanica, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.506

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica greca, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.507

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica slovena, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.508

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica croata, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.509

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francese, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.510

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica francoprovenzale, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.511

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica friulana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.512

DE CRISTOFARO, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, PETRAGLIA, BIGNAMI, CAMPANELLA, BOCCHINO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica ladina, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.513

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La rappresentanza in Parlamento della minoranza linguistica occitana, mediante forme di elezione diretta, è disciplinata da regolamenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di stato».

1.514

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli Statuti delle Regioni prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze linguistiche».

1.515

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli Statuti delle Regioni Speciali prevedono forme di elezione diretta dei rappresentanti delle minoranze territoriali e linguistiche».

1.516

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle Regioni a statuto speciale, a tutela delle minoranze linguistiche, lo Statuto disciplina le modalità di elezione diretta dei senatori».

1.517

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. È comunque assicurata un'adeguata rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche».

1.518

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. È garantita la rappresentanza delle minoranze territoriali e linguistiche della regione Friuli Venezia-Giulia».

1.519

BAROZZINO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVellini, BOCCHINO, PETRAGLIA, BIGNAMI, DE CRISTOFARO

Dopo il quinto comma dell'articolo 55 della Costituzione è inserito il seguente:

«Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto», è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I componenti elettivi del Senato sono centocinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.520

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5, dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«Della Camera fanno parte trecento membri; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «duecentottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I componenti elettivi del Senato sono cento cinquanta, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.521

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5, dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«La Camera si compone di quattrocento deputati; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «Utrecentoottantotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori sono in numero di duecento; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.522

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVellini, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«Il numero dei deputati è quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.523

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«Il numero dei deputati è pari a quattrocentocinquanta; dodici sono eletti nella circoscrizione Estero».

Conseguentemente:

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentotrentotto».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono cento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.524

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione aggiungere il seguente:

«La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecentocinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.525

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, CAMPANELLA, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO, BIGNAMI

Dopo il comma 5 dell'articolo 55 della Costituzione è inserito il seguente:

«La legge per l'elezione dei membri della Camera dei deputati assicura il rispetto dell'equilibrio di genere e la tutela delle minoranze linguistiche».

Conseguentemente:

Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I deputati sono trecento cinquanta; sei sono eletti nella circoscrizione Estero».

All'articolo 56, terzo comma, della Costituzione, le parole: «i venticinque anni di» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore».

All'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentoquarantaquattro».

All'articolo 57 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I senatori elettivi sono centosettantacinque; tre sono eletti nella circoscrizione Estero».

L'articolo 2 è soppresso.

1.38342c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 55», sesto comma, sostituire le parole: «dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione», con le seguenti: «nei casi stabiliti dalla Costituzione ovvero dalla legge costituzionale.».

1.0.8c

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CASTALDI, AIROLA, FUCKSIA, COTTI, BUCCARELLA, CATALFO, GIROTTO, PETROCELLI, PAGLINI, BOTTICI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dimezzamento del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di trecentoquindici. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i ventuno anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Nessuno può candidarsi in più di una circoscrizione"».

1.0.7c

BIGNAMI, CASALETTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione della Camera dei deputati)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento quindici, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero".».

1.0.1c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla Circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.0.600

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, sostituire "seicentotrenta" con "quattrocento".».

1.0.2c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 56. – I membri della Camera dei deputati sono quattrocentocinquanta. Essi sono eletti a suffragio universale diretto.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvi i sette seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoquarantatré e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

1.0.5c

MUSSINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, GAMBARO, CASALETTO, BIGNAMI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione della Camera dei deputati)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero".».

1.0.3c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole: "seicentotrenta, dodici dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecento, otto dei quali";
 - b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentonovantadue".».
-

1.0.601

MINZOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, sostituire "seicentotrenta" con "cinquecento".».

1.0.6c

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Composizione della Camera dei deputati)

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di cinquecentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero".».

1.0.4c

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 56 della Costituzione
in materia di elettorato passivo)*

1. Il terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Tutti gli elettori sono eleggibili a deputati".».
